



CITTÀ DI SORSO

Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 del 23/12/2019

Oggetto: ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SORSO AL 31.12.2018

L'anno 2019, addì **23** del mese di **Dicembre**, alle ore **09.30**, in Sorso e nella sala delle adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri,

	P	A		P	A
MANGATIA ANDREA	X		TILOCCA GIANNI		X
DEMELAS FABRIZIO	X		VACCA MAURO		X
PERU ANTONELLO		X	SPANO ANTONIO	X	
PISANO RITA	X		DELRIO MARIA GIOVANNA	X	
BASCIU FEDERICO	X		RAZZU SIMONE		X
CAMBONI SERENA	X				
DELOGU AGOSTINO	X				
SINI SERENA	X				
SPANU MARCELLA	X				
SECHI FRANCESCO	X				
IDINI FABIO	X				
CAPAI FRANCESCA		X			
Totale Presenti:	12		Totale Assenti:	5	

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza MANGATIA ANDREA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale FONNESU DEBORA RITA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Introduce l'argomento all'ordine del giorno e dà la parola all' Assessore al Bilancio Dott.ssa Rita Pisano la quale illustra gli interventi oggetto della presente deliberazione come integralmente disponibile in forza della registrazione digitale della seduta ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione da parte dell'Assessore Rita Pisano;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali SPANO e DEMELAS come integralmente disponibili in forza della registrazione digitale della seduta;

Premesso che il d.lgs. n. 175 del 19.08.2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, o più brevemente TUSP), modificato con il d.lgs. n. 100 del 17.06.2017 e successive modifiche ed integrazioni Testo unico sulle società partecipate (TUSP), ha introdotto specifici obblighi in capo alle amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni in società, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Richiamate:

– la deliberazione del consiglio Comunale n. 13 del 03.04.2015 con la quale si approvava il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1 comma 611 della L. n.190/2014, che prevedeva:

- Romangia Servizi srl: riorganizzazione finalizzata al contenimento dei costi;
- Sorso Servizi srl: dismissione della partecipazione, attraverso la liquidazione della società;
- Abbanoa Spa: mantenimento della partecipazione;
- Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest: cessione della quota di partecipazione o messa in liquidazione;
- Demos S.c.p.a.: dismissione della partecipazione, già avviato alla data dell'approvazione del piano di razionalizzazione.

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2016, con la quale si procedeva alla patrimonializzazione della Romangia Servizi srl ed alla riattivazione dei servizi in convenzione, in attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Sorso;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2017, relativa alla ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., con la quale si confermava il mantenimento delle società partecipate Abbanoa Spa e Romangia Servizi srl, per le motivazioni indicate nella scheda 04 (mantenimento senza interventi di razionalizzazione);

Atteso che nel medesimo provvedimento di revisione straordinaria si dava atto che: l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), istituito con legge regionale n. 4 del 04.02.2015, non

è una società partecipata, bensì Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito ottimale della Regione Sardegna;

Considerato che l'art. 20 del TUSP ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, con periodicità annuale, un'analisi dell'assetto complessivo della società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, nonché la predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Precisato che il “*perimetro oggettivo*” delle disposizioni del TUSP e, quindi, della razionalizzazione periodica annuale, è quello delle partecipazioni detenute in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta:

- partecipazione diretta: quando l'ente è titolare di rapporto che gli attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipazione indiretta: quando la partecipazione è detenuta dall'ente per il □ tramite di società o altri organismi;

Rimarcato che l'art. 20 comma 2 del TUSP, prevede che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, deve essere adottato ove, in sede di analisi, l'amministrazione pubblica rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (vincolo di scopo e di attività);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ridotta a € 500 mila fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 26 comma 12-quinquies del TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;

Evidenziato, a tal fine, che da quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1 comma 4 lett. b) e art. 3 comma 1 del TUSP, non discendono preclusioni alla partecipazione degli enti locali in modelli organizzativi di tipo associazionistico (riconosciuto e non), ancor più quando le stesse sono previste da disposizioni di legge o regolamentari per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

Viste le linee Guida predisposte dal MEF-Dipartimento del Tesoro assieme alla Corte dei Conti, sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), recante “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” (Decreto correttivo);

Precisato che per la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 e la razionalizzazione periodica di cui al citato art. 20 del T.U.S.P., occorre:

a) effettuare un censimento annuale delle partecipazioni detenute dall’ente a. alla data del 31.12.2018

(allegato 1 – scheda partecipazioni);

a) rilevare i rappresentanti dell’ente presso gli organi di governo di società ed enti partecipati e non partecipati (allegato 2 – Scheda rappresentanti);

b) adottare un provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (allegato 3 - Provvedimento);

Considerato, pertanto, che dopo aver censito le partecipazioni detenute al 31.12.2018, occorre definire le eventuali azioni di razionalizzazione, ovvero essere oggetto di specifiche misure di razionalizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. in quanto si verifichi una delle seguenti situazioni di cui all’art. 20 comma 1 del TUSP:

a) società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4 comma 1), anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (art. 5 comma 1);

a) società non riconducibili ad alcune delle seguenti categorie (art. 4 comma 2): 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 2) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 3) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti ((o allo svolgimento delle loro funzioni)), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 comma 2 lett. b);

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20 comma 2 lett. c);

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015/2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art. 20 comma 2 lett. d);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art.20 comma 2 lett. e);
- f) partecipazioni in cui si renda necessario il contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 comma 2 lett. f);
- g) partecipazioni in cui si ravvisi la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. (art. 20 comma 2 lett. g);

Preso atto che in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 4 comma 1 del T.U.S.P., è possibile acquisire partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" e che, comunque, non sussiste la fattispecie per questo Comune;

Considerato che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato che l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni e la conseguente razionalizzazione periodica annuale è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non detenga partecipazioni in società ricadenti nel perimetro oggettivo del TUSP, esito che comunque deve essere trasmesso, ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 3 del TUSP:

- alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP;
- alla sezione dei Controllo della Corte dei Conti Sardegna;

Vista l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni, corredato di:

- a) schede per la rilevazione delle partecipazioni (allegato 1 delle Linee Guida)
- a) schede per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (allegato 2 delle Linee Guida)
- b) provvedimento di razionalizzazione (redatto secondo lo schema allegato alle Linee Guida)

Preso atto del regime sanzionatorio in caso di mancata adozione degli atti di cui all'art. 20 commi da 1 a 4 del TUSP, che, a norma del comma 7 del medesimo articolo prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto che l'articolo 15 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ha previsto l'istituzione - nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - di una Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;

Preso atto che tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP, esclusivamente mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e che solo al termine della procedura di validazione e trasmissione, l'ente sarà considerato adempiente agli obblighi comunicativi di che trattasi;

Considerato necessario provvedere al mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società Romangia Servizi srl;

Considerato che l'intervento di razionalizzazione prevede la riduzione dei costi funzionamento della società, attraverso il contenimento della spesa del personale da perseguire con il divieto di effettuare nuove assunzioni;

Sottolineato che la società in argomento è stata oggetto di un primo significativo processo di razionalizzazione, con significativa riduzione dei costi di funzionamento, per effetto del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 03.04.2015;

Evidenziato, inoltre, che si ritiene altresì necessario adottare la scelta del mantenimento per permettere alla società Romangia Servizi srl di adempiere e rispettare il piano di rateizzazione dei debiti pregressi nei confronti dell'erario e dell'INPS;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti sulla proposta in argomento;

Udita la seguente dichiarazione di voto del consigliere Spano Antonio: non avendo potuto visionare gli atti in commissione si astengono dalla votazione del presente punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco si scusa, prende atto e sarà sua cura che non si verifichi tale situazione.

Con la seguente votazione: Favorevoli 10, astenuti 2 DELRIO, SPANO.

DELIBERA

di approvare il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla

data del 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 del TUSP, redatto secondo le indicazioni operative contenute nelle

Linee guida predisposte dal Dipartimento del tesoro e dalla Corte dei Conti, composto dai seguenti documenti:

a) schede per la rilevazione delle partecipazioni (allegato 1 delle Linee Guida)

- a) schede per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (allegato 2 delle Linee Guida)
- b) provvedimento di razionalizzazione (redatto secondo lo schema allegato alle Linee Guida)

di dare atto che è confermato il **mantenimento senza interventi** della partecipazione societaria in ABBANO SPA;

di dare atto che l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), istituito con L.R. 4 febbraio 2015,

n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

di adottare sulla Società in House Romangia Servizi srl, il provvedimento di **mantenimento con razionalizzazione dei costi di funzionamento**, ivi comprese le spese del personale;

di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società/organismi in cui il Comune detiene partecipazioni secondo la definizione del TUSP;

di comunicare alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP, esclusivamente mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

di trasmettere copia conforme della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo e alla Corte dei Conti Sardegna.

Stante l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

F.to MANGATIA ANDREA

(Il Presidente del Consiglio)

F.to FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE.

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **02/01/2020** all'Albo Pretorio On Line al n. del Registro (art. 124, T.U.E.L.).

Sorso, li 02/01/2020

F.to FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell'Albo Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal 02/01/2020.

Sorso, li 02/01/2020

F.to FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 23/12/2019 poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.).

Sorso, li 02/01/2020

F.to FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sorso, li

FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)